



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA n. 320/14/CONS

ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ BIP MOBILE S.P.A. PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMI 1 E 2, ALLEGATO A, DELLA DELIBERA n. 179/03/CSP (CONTESTAZIONE n. 7/14/DIT)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 26 giugno 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, del 15 marzo 2006, ed il relativo Allegato A, recante “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/12/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 32/14/CONS;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 118/14/CONS;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 179/03/CSP, del 24 luglio 2003, recante “*Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 73/11/CONS;

VISTO l’atto del Direttore della Direzione tutela dei consumatori n. 7/14/DIT del 6 marzo 2014;

PRESO ATTO che la società Bip Mobile S.p.A. non ha trasmesso alcuna memoria difensiva nei termini previsti;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Il fatto e la contestazione

Nel mese di gennaio 2014, sono pervenute all’Autorità n. 104 segnalazioni da parte di utenti che hanno lamentato la sospensione dei servizi, a far data dal 30 dicembre 2013, da parte della società Bip Mobile S.p.A., senza aver ricevuto alcuna preventiva comunicazione da parte dell’operatore.

A tal proposito, si precisa che tale interruzione è scaturita dalle problematiche di natura contrattuale insorte tra la società Bip Mobile S.p.A. ed il proprio *enabler*, ossia la società Telogic Italy S.r.l. Quest’ultima, già a partire dal mese di giugno 2013, e fino al 24 dicembre 2013, aveva già preannunciato alla Società l’immediata risoluzione del contratto, stipulato per la fornitura all’ingrosso di servizi di telefonia mobile e sottoscritto in data 23 aprile 2012, qualora detta Società non avesse regolarizzato la propria posizione contabile corrispondendo le somme dovute all’*enabler* per le prestazioni ricevute.

Telogic Italy S.r.l., inoltre, aveva invitato la società Bip Mobile S.p.A. a provvedere ad informare, con congruo preavviso, i propri clienti in merito all’imminente sospensione dei servizi e, conseguentemente, ad indicare le modalità di passaggio ad altro operatore al fine di continuare a fruire in maniera regolare dei servizi di telefonia mobile.

L’Autorità, d’altra parte, in occasione di un’apposita audizione tenutasi il 26 agosto 2013, ha espressamente richiesto alla Società di garantire adeguata informativa ai propri clienti circa la possibile cessazione dei servizi e la portabilità del numero, ma la Società, seppur ben consapevole della imminente interruzione della fornitura del servizio da parte del proprio *enabler*, e della conseguente impossibilità di continuare a fornire regolarmente il servizio ai propri clienti, non ha in alcun modo avvisato gli utenti della impossibilità di garantire la continuità dei servizi contrattualizzati, con la



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

conseguenza che, a partire dal 30 dicembre 2013, essi si sono trovati, *ex abrupto*, privati della possibilità di fruire dei servizi connessi alle proprie utenze.

Tanto premesso, l'Autorità, con atto n. 7/14/DIT, ha contestato alla società Bip Mobile S.p.A. (di seguito la "Società") la violazione dell'articolo 4, commi 1 e 2, dell'Allegato A, della delibera n. 179/03/CSP, per non aver tempestivamente informato i propri clienti (circa 220.000) dell'imminente interruzione del servizio a far data dal 30 dicembre 2013.

2. Valutazioni dell'Autorità

Si ritiene che la Società, omettendo di fornire adeguate informazioni in merito alla cessazione dei servizi offerti ai propri clienti, non abbia rispettato i prescritti canoni di trasparenza, chiarezza e tempestività, nonché di buona fede e di lealtà nei rapporti contrattuali, cagionando notevoli e prolungati disservizi agli utenti.

Si conferma, pertanto, quanto emerso in sede di avvio del procedimento sanzionatorio, in quanto la Società non ha fornito giustificazioni idonee ad escludere la propria responsabilità in relazione alla violazione contestata.

RITENUTA, pertanto, accertata la violazione dell'articolo 4, commi 1 e 2, dell'Allegato A, della delibera n. 179/03/CSP, e, dunque, la sussistenza dei presupposti, per l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 10.329,00 ad euro 258.228,00 ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16, della legge n. 689/1981, e che la parte non ha inteso avvalersi di tale facoltà;

RITENUTO, quindi, di dover determinare la sanzione pecuniaria nella misura pari a venti volte il minimo edittale per un totale di euro 206.580,00 (duecentoseimilacinquecentottanta/00) e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11, della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

La Società, in violazione dei principi di trasparenza, chiarezza e tempestività delle informazioni relative alle condizioni tecniche ed economiche dei servizi offerti, nonché di buona fede e di lealtà nei rapporti contrattuali, ha omesso di rendere edotti i propri



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

clienti dell'imminente cessazione dei servizi erogati, cagionando notevoli e prolungati disservizi a far data dal 30 dicembre 2013;

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La Società non ha tenuto un comportamento collaborativo né in fase pre-istruttoria né nel corso dell'attività istruttoria collegata al procedimento sanzionatorio *de quo*. La Società, inoltre, seppur ben consapevole dell'imminente interruzione della fornitura del servizio da parte del proprio *enabler*, e della sua conseguente impossibilità di continuare a fornire regolarmente il servizio ai propri clienti, non ha in alcun modo avvisato gli utenti della impossibilità di garantire al continuità dei servizi contrattualizzati né, tantomeno, ha fornito le informazioni necessarie al fine di attivare le procedure di passaggio con altri operatori;

C. Personalità dell'agente

La Società, iscritta al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) a far data dal 22 marzo 2013, è dotata di una organizzazione interna idonea a garantire una gestione adeguata dei contratti conclusi con gli utenti con particolare riferimento agli obblighi previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, dell'Allegato A, della delibera n. 179/03/CSP;

D. Condizioni economiche dell'agente

La Società risulta iscritta al Registro delle imprese a far data dal 24 ottobre 2012 e, attualmente, non risulta ancora disponibile il bilancio d'esercizio approvato. Si ritiene, tuttavia, che la Società presenti condizioni economiche tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ACCERTA

che la società Bip Mobile S.p.A. – codice fiscale: 12106021004, con sede legale in Roma (RM), Via Corcolle n. 19, ha violato l'articolo 4, commi 1 e 2, dell'Allegato A, della delibera n. 179/03/CSP, condotta sanzionabile ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249

ORDINA

alla predetta società di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 206.580,00 (duecentoseimilacinquecentottanta/00) per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, dell'Allegato A, della delibera n. 179/03/CSP, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/1981, la somma di euro 206.580,00 (duecentoseimilacinquecentottanta/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, con delibera n. 320/14/CONS*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT5400100003245348010237900 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2379, capo X mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 320/14/CONS*".



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 26 giugno 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani